

## Gestione commercianti contribuzione per l'anno 2002

L'INPS ha emanato il 26 febbraio 2002 la Circolare n. 43 sulla contribuzione, per l'anno 2002, alla gestione esercenti attività commerciali. Si forniscono di seguito alcune informazioni sugli aspetti più rilevanti per i titolari, collaboratori e soci di Agenzie di Viaggi e Turismo. Al riguardo si richiama l'attenzione degli associati sulle disposizioni innovative dell'INPS in merito alla possibilità di frazionare i contributi annui in relazione ai mesi di effettiva iscrizione.

### 1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2002

#### 1.1 - Contribuzione Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) sul minimale di reddito

Per l'anno 2002, il **reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto** dagli esercenti attività commerciali è pari a **₪. 12.312,00**.

La contribuzione IVS dovuta sul minimale sopraindicato deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote percentuali:

- 16,99% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- 13,99% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

La suddetta Circolare rammenta che le percentuali che precedono sono state determinate considerando gli aumenti disposti dalla normativa in vigore che ha previsto, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, fino al raggiungimento del 19%.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo minimo è determinato come segue:

- **₪. 2.091,81 annui per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni;**
- **₪. 1.722,45 per collaboratori di età non superiore ai 21 anni.**

**Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese. Pertanto, gli importi contributivi minimi mensili sono pari rispettivamente a ₪. 174,32 e ₪. 143,54.**

In conseguenza di ciò deve ritenersi che colui che si iscrive nel corso dell'anno, essendo tenuto al pagamento del contributo minimale, debba corrispondere tale contributo solo in relazione ai mesi di iscrizione (esempio: iscrizione a giugno = pagamento di sette mensilità).

Viceversa, colui che, iscritto alla Gestione Autonoma, debba cancellarsi da essa nel corso dell'anno, e' tenuto a corrispondere i contributi in relazione ai soli mesi dell'anno di cancellazione nei quali e' rimasto iscritto (esempio: cancellazione a marzo = pagamento di tre mensilità).

Con riferimento a tale disposizione, si è conclusa positivamente la vicenda, che ha visto impegnato anche il Responsabile dell'Ufficio Legale Fiavet, per ottenere il riconoscimento della frazionabilità del contributo in base ai mesi di effettiva iscrizione alla gestione INPS. E' stata infatti recentemente emanata, da parte di un Giudice di merito, una sentenza che sancisce, per le ipotesi di cancellazioni intervenute nel corso dell'anno, l'obbligatorietà del versamento rapportato al numero di mesi di iscrizione, con la precisazione che le cancellazioni avvenute nel corso del mese rendono obbligatorio solo il pagamento della contribuzione per l'intero mese.

Tutto ciò renderebbe possibile, ad avviso della Federazione, anche l'avvio di richieste per il rimborso ovvero il recupero di somme corrisposte per periodi pregressi e non dovute in base a quanto sopra precisato. L'Agente che, ad esempio, si sia iscritto nel mese di giugno 1997 ed abbia corrisposto i contributi minimali per l'intero anno 1997 potrebbe, a parere della Federazione, richiedere all'INPS la restituzione dei contributi pagati in relazione ai mesi dell'anno 1997 nei quali non era iscritto.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

## 1.2 - CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO ECCELENTE IL MINIMALE

Il contributo per l'anno 2002 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2001, per la quota eccedente il predetto minimale di  $\text{€}$  12.312,00 annui.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

- 16,99% del reddito superiore a  $\text{€}$  12.312,00 e fino a  $\text{€}$  36.093,00;
- 17,99% del reddito superiore a  $\text{€}$  36.093,00 e fino al massimale di  $\text{€}$  60.155,00.

Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 13,99% e al 14,99%.

Il contributo in argomento - denominato contributo a conguaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1.1 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2002.

La Circolare INPS rammenta che per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali di cui ai punti che seguono.

## 1.3 - REDDITO IMPONIBILE MASSIMO

Per l'anno 2002, il **massimale di reddito annuo è stato pertanto determinato in  $\text{€}$  60.155,00** e su tale imponibile sono dovuti all'INPS i contributi IVS massimi:

- **$\text{€}$  10.460,95 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a  $\text{€}$  8.656,30 annui.**

**Anche in tale ipotesi l'INPS ribadisce che, per i periodi di assicurazione inferiori all'anno, il massimale deve essere rapportato a mese. Gli importi contributivi massimi sono pertanto i seguenti:**

- **$\text{€}$  871,75 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote del 16,99 % e del 17,99 %;**
- **$\text{€}$  721,36 mensili, per i soggetti ai quali si applicano le aliquote ridotte del 13,99 % e del 14,99 %.**

E' comunque precisato che i limiti sopraindicati sono individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali, da riferire all'impresa stessa.

**L'INPS fa però presente che, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si**

iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a **₺. 68.172,00 per il 1996, ₺. 70.831,00 per il 1997, ₺. 72.035,00 per il 1998, ₺. 73.332,00 per il 1999, ₺. 74.506,00 per il 2000, ₺. 76.443,00 per il 2001 e ₺. 78.507,00 per il 2002.** In tale caso, precisa l'Istituto Previdenziale, tale massimale non è frazionabile in ragione mensile, compiendo quindi, ad avviso della Federazione, un passo indietro rispetto all'affermazione, sopra riportata, della frazionabilità del contributo minimale e massimale in base ai mesi di effettiva assicurazione per i soggetti che risultavano già iscritti.

Il comportamento dell'Ente pare contraddittorio laddove ammette la frazionabilità per mese del contributo **minimale** (vedi sopra punto 1.1) ma non di quello **massimale** e limita tale frazionabilità solamente ai soggetti già iscritti (evidentemente per le eventuali cancellazioni). Coloro che sono privi di anzianità contributiva e che quindi si iscrivono durante il corso dell'anno dovrebbero essere tenuti, secondo la circolare, a pagare il massimale per l'intero anno (non essendo tale massimale frazionabile).

Tali contraddizioni paiono ingiustificabili ed illegittime e potrebbero essere contestate in caso di contenzioso con l'Ente.

Sono comunque in corso approfondimenti sull'esito dei quali la Federazione provvederà a fornire adeguata informazione.

#### 1.4 - CONTRIBUZIONE A SALDO

La Legge n. 438/92 ha stabilito che, dall'anno 1993, il contributo IVS dovuto dai commercianti:

- a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non più soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2002 - ai redditi 2002, da denunciare al fisco nel 2003).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2002, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Si ritiene opportuno far presente che, nell'ipotesi in cui gli interessati siano percettori di redditi di segno opposto, i contributi a conguaglio e quelli a saldo vanno calcolati sull'importo risultante dalla sottrazione del reddito negativo da quello di segno positivo.

#### 1.5 - IMPRESE CON COLLABORATORI

La Circolare INPS ricorda che, nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- a) Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- b) Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

## 2. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### 2.1- COMMERCianti PENSIONATI CON PIÙ DI 65 ANNI DI ETÀ

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2002, le disposizioni di Legge<sup>1</sup> relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni INPS.

### 2.2- SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A TRENTADUE ANNI CHE SI SONO ISCRITTI ALLE GESTIONI NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 1999 AL 31 DICEMBRE 2001 (Legge 23 DICEMBRE 2000 N. 388).

I soggetti di età inferiore a trentadue anni<sup>2</sup>, che si sono iscritti per la prima volta alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001, hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le predette gestioni.

## 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Anche nell'esercizio 2002 tutti gli esercenti attività commerciali devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F 24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2002 e 16 febbraio 2003, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2001, primo acconto 2002 e secondo acconto 2002.

Si rammenta, infine, che in sede di versamento delle singole rate, degli acconti e del saldo, tutti gli importi devono essere arrotondati all'unità di euro, così come disposto dall'INPS con Circolare n. 208 del 27 novembre 2001.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si porgono i migliori saluti.

Il Segretario Generale  
 Dott. Liborio Smriglio

<sup>1</sup> Di cui all'art.59, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n.449.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.3, comma 9, della Legge 23 dicembre 1998, n.448.